STATUTO
Associazione Consiglio svizzero degli anziani

del 29 aprile 2010

rivisto il 19 settembre 2022

tradotto dal tedesco e dal francese
in caso di controversia, prevale il testo tedesco.

Indice dei contenuti

I. Nome, sede legale, missione 3

Nome e sede 3
Obiettivi e missione 3

II. Risorse finanziarie 3

Finanziarie 3

III. Membri 4

Membri, affiliazione 4
Dimissioni, esclusioni 4

IV. Organizzazione 4

Príncipi fondamentali 4
Organi 4

A. Assemblea dei Delegati 5

Composizione dell'Assemblea dei Delegati 5
Funzioni e compiti dell'Assemblea dei Delegati 5
Nomina, convocazione e proposte dei Delegati 6
Decisioni, votazioni ed electioni 6

B. Comitato 6

Composizione dei Comitati 6
Attività dei Comitati 7
Organizzazione et decisioni del Comitato 7
Diriti di firma 7
Copresidenza 7
Sessione di coordinamento 8
Segreteria 8

C. Revisiori dei conti 8

Organo di revisione 8

V. Responsabilità 8

Responsabilità dei membri 8

VI. Modificazione degli statuti e dissoluzione

Modifica degli statuti 8
Dissoluzione e fusione dell'Associazione 8

VII. Disposizioni finali 9

Regole transitorie sulla durata del mandato 9
Entrata in vigore 9

I. Nome, sede legale, missione

Art. 1
Denominazione sociale e sede legale

Con il denominazione di Associazione Consiglio svizzero degli anziani è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. La sede legale dell'associazione è presso la sede della segreteria.

Art. 2
Obiettivi e missione

1 Il Consiglio svizzero degli anziani è una piattaforma e un forum per i cittadini anziani su questioni relative alla politica della vecchiaia, in particolare nei loro rapporti con le autorità federali e l'opinione pubblica. È indipendente da qualsiasi partito politico e neutrale in termini di religione.

2 Gli obiettivi dell'associazione sono
- preservare la dignità dei cittadini anziani e promuovere la loro qualità di vita e la loro autonomia;
- migliorare l'immagine pubblica di questo gruppo di popolazione;
- promuovere la partecipazione degli anziani alla società e la solidarietà tra le generazioni;
- salvaguardare gli interessi sociali, culturali ed economici dei cittadini senior;
- promuovere lo sviluppo di una rete di sicurezza sociale compatibile con le generazioni e la società nel suo complesso.
  generazioni e la società per l'intera popolazione;
- rappresentare i cittadini anziani nelle organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di politica della vecchiaia.

3 Per raggiungere i suoi obiettivi, l'associazione
- mantiene i contatti con i dipartimenti federali competenti per partecipare alla preparazione e all'attuazione da parte dell'amministrazione federale di progetti di legge e ordinanze importanti per la società, la politica sociale e la politica della vecchiaia;
- partecipa alle procedure di consultazione relative a questi temi;
- consiglia il Consiglio federale su questioni relative alla vecchiaia e svolge compiti assegnatigli dal Consiglio federale, dal Parlamento o dai dipartimenti;
- elabora progetti e raccomandazioni per le autorità federali;
- pubblicizza le preoccupazioni dei cittadini anziani
- organizza eventi per far conoscere i propri obiettivi e promuovere le proprie attività;
- collabora con altre organizzazioni che perseguono obiettivi simili.

4 Il CSA può svolgere altre attività direttamente o indirettamente connesse al suo scopo.

Risorse finanziarie

Art. 3
Finanziarie

L'associazione è finanziata da:

a) contributi dei poteri pubblici, in particolare del Fondo AVS ai sensi dell'art. 101 bis LAVS ;
b) entrate derivanti dalla fornitura di servizi
c) redditi da capitale
d) donazioni e sussidi.

I. Membri

Art. 4
Membri, affiliazione

1 L'associazione è composta da due organizzazioni membri, di seguito denominate membri fondatori:

- Associazione svizzera degli anziani (ASA)
- Federazione delle associazioni svizzere di pensionati e di autoaiuto (FARES).

2 L'associazione può ammettere altri membri solo se i due membri fondatori ne approvano espressamente l'ammissione.

Art. 5 *Dimissioni, esclusioni*

1 Le dimissioni dall'Associazione sono possibili alla fine di ogni anno finanziario, con un preavviso di sei mesi. La lettera di dimissioni deve essere inviata per raccomandata al copresidente in carica. Nel caso in cui rimanga una sola organizzazione membro dell'associazione, questa dovrà essere sciolta.

2 Le dimissioni non danno diritto a nessuna parte del patrimonio dell'Associazione.

II. Organizzazione

Art. 6
Principio fondamentale

I membri fondatori sono equamente rappresentati all'Assemblea dei delegati, nel Consiglio di amministrazione e in tutti gli altri organi.

Art. 7
Organi

Gli organi dell'associazione sono :

- L'Assemblea dei delegati;
- il Comitato
- I revisori dei conti.

A. Assemblea dei Delegati

Art. 8
Composizione dell'Assemblea dei Delegati

1. La composizione dell'Assemblea dei delegati è la seguente:

- 2 Copresidenti

- 32 delegati

I due membri fondatori del CSA eleggono ciascuno un copresidente e 16 delegati all'Assemblea dei delegati per un mandato di 4 anni. La rielezione è possibile.

2. Il mandato individuale ha una durata massima di 12 anni.

3. I nomi degli eletti vengono comunicati all'associazione e al Dipartimento federale dell'interno.

4. I membri eletti devono, se possibile, rappresentare le diverse regioni del Paese e i diversi gruppi linguistici. Inoltre, si deve fare il possibile per garantire una rappresentanza paritaria di donne e uomini all'Assemblea dei delegati.

Art. 9
Funzioni e compiti dell'Assemblea dei Delegati

1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.

2 L'Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti e poteri:

- Conferma dei Presidenti dei Gruppi di lavoro proposti dalle Frazioni, che sono automaticamente membri del Comitato;
- Elezione dei Revisori dei Conti;
- Adozione dei regolamenti amministrativi interni;
- Adozione del regolamento delle indennità;
- Approvazione del bilancio, della relazione annuale, dei conti annuali e della relazione dei revisori;
- Approvazione delle spese al di fuori del budget ; il Consiglio può decidere di superare il budget di un massimo del 10%, purché ciò sia ragionevole e appropriato. In occasione della successiva Assemblea ordinaria dei delegati, il Consiglio dovrà riferire sui motivi e sulle conseguenze del superamento del budget, nonché sulle misure di bilancio necessarie.
- Approvazione di prese di posizione su questioni di politica sociale, societaria e dell'invecchiamento o consultazioni su progetti di legge federale, su proposta del Comitato;
- Approvazione degli obiettivi e delle finalità per la legislatura e per l'anno, come proposto dal Comitato, e dei programmi di lavoro;
- Approvazione del contratto di sovvenzione con l'UFAS;
- Scarico del Comitato;
- Decisione sulle modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell'associazione.

Art. 10
Nomina, convocazione e proposte dei Delegati

1 L'Assemblea dei delegati è convocata dal Comitato esecutivo, di norma quattro volte all'anno. Le date delle assemblee dei delegati sono annunciate all'inizio dell'anno. L'invito ai delegati viene inviato per iscritto due settimane prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno e alle eventuali proposte di risoluzione.

2 I delegati possono presentare proposte o candidature al Comitato esecutivo per iscritto fino a quattro settimane prima della data della riunione. Il Comitato deve inserire il punto all'ordine del giorno ordinario.

3 I delegati ricevono un preavviso scritto di 14 giorni per le altre assemblee straordinarie dei delegati, con l'ordine del giorno e le eventuali proposte di delibera.

4 Le assemblee straordinarie dei delegati possono essere convocate su decisione del Comitato esecutivo o su richiesta di sei delegati per trattare determinate questioni. La riunione si tiene entro due mesi dalla richiesta. La data, l'ordine del giorno e le eventuali proposte di delibera sono comunicati con almeno due settimane di anticipo.

5 L'Assemblea dei delegati è presieduta dal copresidente in carica o, in caso di impedimento, dal vicepresidente o, se necessario, da un altro membro del Comitato. Il Comitato è responsabile della stesura del verbale.

6 Non si possono prendere decisioni su questioni che non sono state debitamente notificate.

Art. 11
Decisioni, votazioni ed elezioni

1 I 17 delegati di ciascuno dei due membri fondatori (compreso il copresidente) hanno diritto a un voto. I membri fondatori dispongono di 17 voti ciascuno. Nel caso in cui un delegato o un co-presidente sia impossibilitato a partecipare, la presidenza della frazione corrispondente stabilirà prima dell'inizio dell'Assemblea dei delegati quale delegato tra le sue fila eserciterà un voto aggiuntivo, nella misura in cui ciò sia necessario per rispettare la parità. Ogni elettore può esprimere un massimo di due voti.

2 L'Assemblea dei delegati può deliberare validamente se sono presenti almeno 8 delegati (compreso il copresidente) per frazione.

3 Le votazioni e le elezioni sono decise a maggioranza semplice dei voti espressi (fatti salvi gli articoli 20 e 21). In caso di parità di voti, il Copresidente non ha voto decisivo. In questo caso, la proposta corrispondente non viene trattata ulteriormente in questa Assemblea dei delegati.

4 Su richiesta della metà dei delegati presenti, le elezioni e le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

5 Quando, su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea dei delegati approva dichiarazioni pubbliche dell'Associazione su questioni di politica sociale, politica della vecchiaia o consultazioni su progetti di legislazione federale, viene comunicato solo il parere della maggioranza, a meno che un parere di minoranza non ottenga almeno un terzo dei voti espressi.

6.L'articolo 14, paragrafo 3, si applica per analogia.

B. Comitato

Art. 12
Composizione del comitato

1 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'associazione. È composto dalla Copresidenza, dai Presidenti delle Frazioni e dai Presidenti dei Gruppi di lavoro, eletti tra i delegati dei due membri fondatori.

2 I supplenti della Copresidenza rappresentano la Copresidenza nel Comitato solo per quanto riguarda il voto, ma non per quanto riguarda i compiti e i poteri della Copresidenza.
I presidenti dei gruppi di lavoro sono proposti dalle Frazioni e confermati dall'Assemblea dei delegati.

3 Il Comitato si costituisce da solo, ad eccezione della Copresidenza.

4 Il Comitato disciplina la propria organizzazione nel regolamento amministrativo interno.

5 Il Comitato è autorizzato a convocare esperti alle sue riunioni, se necessario. Tali esperti hanno un ruolo esclusivamente consultivo.

Art. 13
Attività del comitato

1 Il Comitato è presieduto dal Copresidente.

2 Il Comitato è responsabile di tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.

3 Il Comitato rappresenta l'Associazione verso l'esterno e gestisce gli affari quotidiani. Si occupa di tutti i compiti dell'Associazione ed è responsabile dei rapporti con le autorità e le organizzazioni terze.

4 Il Comitato può delegare alla Copresidenza compiti di gestione e rappresentanza.

5 Il Comitato esecutivo è responsabile in particolare di

- organizzare e preparare le assemblee dei delegati;
- attuare e monitorare l'applicazione delle decisioni prese dall'Assemblea dei delegati;
- istituire gruppi di lavoro, redigere il mandato e coordinare le attività dei gruppi di lavoro;
- individuare i membri votanti e consultivi dei gruppi di lavoro;
- elaborare un mandato per la gestione della segreteria e delle finanze
- mantenere i contatti con le organizzazioni affiliate, i media, il pubblico e le altre organizzazioni attive nel campo della politica per la vecchiaia, nella misura in cui il regolamento interno non deleghi questi compiti alla copresidenza;
- formulare obiettivi e programmi annuali e legislativi da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

Art. 14
Organizzazione e decisione del comitato

1 Il Comitato è convocato dal copresidente in carica o, in caso di impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma almeno quattro volte all'anno o su richiesta di tre membri del Comitato.

2 Il Comitato può prendere decisioni quando è presente almeno la metà dei membri del Comitato o dei loro sostituti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

3 Le decisioni possono essere prese per telefono o per teleconferenza digitale, a meno che almeno 1/3 dei membri del Comitato non richieda una riunione. Le decisioni devono essere verbalizzate e approvate nella successiva riunione ordinaria del Comitato.

Art. 15
Diriti di firma

Il Comitato nomina le persone autorizzate a firmare. Esse firmano collettivamente a coppie. L'AD deve essere informata.

Art. 16
Copresidenza

1 La coprésidence est composée de deux personnes. Les deux coprésident-e-s sont élu-e-s par les deux membres fondateurs pour une durée de quatre ans (art. 8). Ils peuvent être réélus. Chaque membre de la coprésidence dirige le comité ainsi que l'assemblée des délégués à tour de rôle, selon une rotation annuelle. L'autre membre exerce la fonction de suppléant.

2 La coprésidente ou le coprésident en exercice représente l'association à l'extérieur et est, sous réserve d'accords contraires avec la suppléante ou le suppléant ou d'autres dispositions prises au cas par cas par le comité, le seul porte-parole de l'association auprès du public.

Art. 17
Sessione di coordinamento

1 La riunione di coordinamento promuove la cooperazione tra il CSA, l'ASA e il FARES. Può formulare raccomandazioni ai comitati.

2 È composta dai copresidenti, dai presidenti di gruppo e dai presidenti, nonché da un altro membro del comitato per ciascuno dei membri fondatori.

3 Si riunisce secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno, ed è convocato dal copresidente del CSA.

Art. 17 b
Segreteria

La segreteria svolge il lavoro assegnato all'Associazione e ai suoi organi secondo il mandato e le direttive della copresidenza.

C. Revisiori dei conti

Art. 18 Organo di controllo

1 L'Associazione sottopone i propri conti a una revisione contabile semplificata da parte di un revisore esterno registrato presso l'Autorità di vigilanza sui revisori.

2 Si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero relative all'ufficio di revisione delle società per azioni.

3 L'ufficio di revisione viene eletto per un anno. Può essere rieletto.

III. Responsabilità

Art. 19
Responsabilità dei membri

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei suoi impegni. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci o dei delegati.

IV. Modificazione degli statuti e dissoluzione

Art. 20
Modificazione degli statuti

Li presente Statuti possono essere modificati dall'Assemblea dei delegati se almeno i ¾ dei voti espressi approvano la proposta di modifica (si fa riferimento in questo caso al quorum di presenza di cui all'art. 11 cap. 2).
Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni.

Art. 21
Dissoluzione e fusione dell'Associazione

1 La dissoluzione dell'Associazione possono essere deliberato dall'Assemblea dei delegati se almeno i ¾ dei voti espressi approvano lo scioglimento (si fa riferimento in questo caso al quorum di presenza di cui all'art. 11 cap. 3). Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni.

2 Una fusione può avvenire solo con un'altra persona giuridica che sia esente da imposizione fiscale a causa della sua utilità pubblica o dello scopo pubblico e che abbia sede legale in Svizzera. In caso di scioglimento dell'Associazione, gli utili e il capitale saranno assegnati a un'altra persona giuridica esente da imposizione fiscale a causa del suo scopo pubblico o di pubblica utilità e con sede legale in Svizzera.

V. Disposizioni finali

Art. 22
Entrata in vigore

Gli Statuti è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Costituente del 29 aprile 2010. Le modifiche agli articoli 1, 2, 6 e 8-17, 20, 21 e 22 del 16 settembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 23
Disposizioni transitorie del 18.02.2022 o del 16.09.2022

1 I delegati supplenti hanno diritto di voto a partire dal 19.02.2022. Prima dell'inizio dell'Assemblea dei delegati, i Presidenti di Frazione decidono quali delegati sostituiranno i voti dei delegati assenti. Ogni delegato ha diritto a un massimo di due voti.

2 L'Assemblea dei delegati può deliberare validamente se sono presenti almeno 8 delegati (compreso il copresidente) per sezione.

3 I presidenti dei gruppi di lavoro sono membri del Comitato con diritto di voto, a partire dal 19.02.2022. Il Comitato garantisce che i voti siano equamente distribuiti.

Olten/Berna il 16 settembre 2022

La Copresidenza

Beatrice Heim

Bea Heim

Roland Grunder